

CAPITOLATO SPECIALE RELATIVO AL SERVIZIO FINANZIARIO E BANCARIO PER L'ACQUISIZIONE DI UN FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL "PIANO MEZZI" AZIENDALE.

INDICE

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO	3
ART. 2 – DURATA	3
ART. 3 – TASSO APPLICATO	3
ART. 4 – CONDIZIONI	3
ART. 5 – COSTI	3
ART. 6 - ESTINZIONE ANTICIPATA	4
ART. 7 – PENALITÀ E ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE	4
ART. 8 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	5
ART. 9 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	5
ART. 10 - RICHIAMO ALLE LEGGI	5
ART. 11 - ACCETTAZIONE CODICE ETICO DI A.M.I.U. GENOVA S.P.A. E CLAUSOLE DI CUI ALLA CONVENZIONE SUAC SOTTOSCRITTA CON LA PREFETTURA DI GENOVA IN DATA 18 SETTEMBRE 2012	5
ART. 12- PRIVACY	6
ART. 13 - TRACCIABILITÀ DEGLI ONERI FINANZIARI	6
ART 14 - FORO COMPETENTE	6

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

La presente procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., indetta dall'A.M.I.U. Genova S.p.A., ha per oggetto la messa a disposizione di un finanziamento fino a € 15.000.000,00.= da destinarsi alla realizzazione del Piano Mezzi Aziendale, che si articolerà in più linee di mutuo al progressivo realizzarsi del piano che avverrà entro il 31 dicembre 2015.

ART. 2 – DURATA

I mutui avranno una durata di anni 7 (sette) con ammortamento mediante rate semestrali costanti posticipate corrisposte al 30 giugno ed al 31 dicembre di ciascun anno, comprensive di quota capitale ed interessi.

ART. 3 – TASSO APPLICATO

I mutui saranno regolati a tasso variabile nominale annuo determinato con riferimento all'EURIBOR a sei mesi, rilevato il secondo giorno lavorativo antecedente l'inizio del semestre di scadenza della relativa rata di ciascun anno, maggiorato di una commissione fissa invariabile ed onnicomprensiva (spread), espressa in punti percentuali (calcolo interessi: giorni effettivi, divisore 360).

Il tasso EURIBOR a sei mesi è rilevabile alla pagina EURIBOR 01 del circuito Reuters e alla pagina 248 del circuito Telerate, ed è pubblicato di norma sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" il giorno successivo.

ART. 4 – CONDIZIONI

A presentazione di blocchi di fatture di acquisto di importo complessivo (Iva esclusa) non inferiore ai 2.000.000 di euro, verranno stipulati più contratti di mutuo con erogazione immediata di valore pari al totale delle fatture presentate. Il valore complessivo dei mutui stipulati non potrà superare il limite di 15.000.000 di euro.

La stipula del contratto dovrà essere effettuata al più presto compatibilmente con i tempi tecnici necessari all'Ente mutuante per avere tutta la documentazione richiesta e comunque non oltre i 45 giorni dalla data di presentazione delle fatture.

Gli interessi di ammortamento saranno corrisposti all'ente mutuante il primo giorno lavorativo del primo semestre di ammortamento del mutuo.

Gli eventuali interessi di pre-ammortamento per il periodo intercorrente tra la data di erogazione del mutuo e la data di entrata in ammortamento verranno regolati a tasso variabile nominale annuo determinato con riferimento all'Euribor a sei mesi (calcolo interessi: giorni effettivi, divisore 360), rilevato il giorno stesso dell'erogazione del mutuo, maggiorato della commissione fissa invariabile ed onnicomprensiva (spread) di aggiudicazione, espressa in punti percentuali annui e ragguagliata ai giorni effettivi.

Per il mutuo è stabilita la possibilità del mutuatario, senza che l'istituto mutuante possa chiedere alcuna variazione delle condizioni offerte in sede di gara, di devoluzione di tutto o parte del capitale mutuato ad altra diversa opera e/o fornitura.

ART. 5 – COSTI

A.M.I.U. Genova S.p.A. non dovrà sostenere alcun onere per l'istruzione della pratica relativa

al contratto di mutuo

Tutti i costi relativi alla pratica saranno a completo carico dell'Ente mutuante con ciò è inteso che sono a carico dell'Ente mutuante tutti i costi ad esclusa l'imposta sostitutiva che resta a carico dell'A.M.I.U. Genova S.p.A.

ART. 6 - ESTINZIONE ANTICIPATA

A.M.I.U. Genova S.p.A. si riserva la facoltà di restituire anticipatamente, in tutto o in parte, il capitale mutuato. L'estinzione anticipata avrà data di decorrenza il primo giorno del semestre solare successivo a quello di invio all'ente mutuante della richiesta di estinzione.

Ogni restituzione totale o parziale avrà l'effetto di diminuire l'importo delle semestralità successive, fermo restando il numero di esse originariamente pattuito.

L'estinzione anticipata non comporterà alcun onere a carico di A.M.I.U. Genova S.p.A.

ART. 7 – PENALITÀ E ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE

Ogni somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del contratto e non pagata entro i termini previsti produrrà il pieno diritto dal giorno della scadenza (esclusa) fino alla data dell'effettivo pagamento (esclusa) l'interesse di mora a carico della parte mutuataria e a favore della parte mutuante.

La mancata stipulazione del contratto di mutuo entro i termini previsti dall'art. 4 del presente capitolato produrrà di pieno diritto dal giorno della scadenza (esclusa) alla data della stipula dello stesso (esclusa), fino ad un massimo di trenta giorni naturali consecutivi, l'interesse di mora a carico della parte mutuante e a favore della parte mutuataria da applicarsi all'intero ammontare del mutuo.

Decorso tale termine massimo A.M.I.U. Genova S.p.A. si riserva la facoltà di annullare l'aggiudicazione, con aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria, a maggiori spese dell'aggiudicatario inadempiente fermo restando il risarcimento degli ulteriori danni.

La mancata erogazione del mutuo entro i termini previsti dal presente capitolato produrrà di pieno diritto dal giorno della scadenza (esclusa) l'interesse di mora a carico della parte mutuante e a favore della parte mutuataria da applicarsi all'ammontare relativo alla tranche di mutuo richiesta. Decorsi trenta giorni naturali consecutivi dalla mancata erogazione, verrà inoltre applicata una penalità pari allo 0,5% da applicarsi all'intero ammontare residuo del mutuo, fatta salva la possibilità, da parte dell'Ente mutuatario, di risolvere il contratto senza alcun onere a suo carico.

Il tasso d'interesse di mora in ragione d'anno sarà pari al tasso variabile nominale annuo determinato con riferimento all'Euribor a sei mesi (calcolo interessi: giorni effettivi, divisore 360), rilevato il giorno stesso della mancata erogazione del mutuo, maggiorato della commissione fissa invariabile ed onnicomprensiva (spread) di aggiudicazione, espressa in punti percentuali annui e ragguagliata ai giorni effettivi.

ART. 8 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' espressamente vietata la cessione del presente contratto pena la risoluzione del contratto stesso in danno della ditta aggiudicataria.

ART. 9 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto di mutuo avrà luogo successivamente alla intervenuta esecutività del provvedimento di approvazione dell'esito di gara. Resta inteso che, ai sensi dell'art. 11 comma 10 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., lo stesso sarà stipulato decorsi 35 giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 79 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. e nel rispetto del termine indicato al precedente articolo 4.

Contestualmente e congiuntamente alla stipula di cui sopra le Parti dovranno sottoscrivere anche il presente Capitolato Speciale, costituendo, lo stesso, parte integrante ed essenziale del Contratto che regola precipuamente i rapporti tra A.M.I.U. Genova S.p.A. e l'Appaltatore.

Per quanto riguarda lo schema di contratto potrà essere accettato anche quello dell'Ente mutuante previa verifica dello stesso da parte di A.M.I.U. Genova S.p.A. al fine di verificarne la coerenza con tutte le norme dettate dal Capitolato Speciale.

Qualora l'aggiudicatario non si presenti alla stipulazione del Contratto e del presente Capitolato Speciale nel giorno stabilito potrà essere dichiarato decaduto dalla scelta, restando a suo carico la rifusione del danno derivante ad A.M.I.U. Genova S.p.A. per il conseguente ricorso ad altro fornitore a condizioni anche più onerose di quelle di aggiudicazione della gara, restando i diritti di rivalsa di A.M.I.U. Genova S.p.A. per i danni che potranno derivare dal ritardo nel conseguimento della fornitura.

Saranno a carico dell'aggiudicatario tutte le spese di bollo (ove dovute) relative alla stipula del contratto, pertanto all'atto della stipula stessa l'Appaltatore dovrà produrre ad A.M.I.U. Genova S.p.A. il numero di marche da € 16,00.= necessarie. (sul contratto, sul capitolato speciale e sulla specifica tecnica ad esso allegati oltre che su ogni altro allegato, dovrà essere apposta una marca da bollo ogni "foglio" intendendo per tale n. 4 facciate).

Saranno inoltre a carico dell'aggiudicatario le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., così come espressamente disposto dall'art. 34 comma 5 del Decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con Legge 17 dicembre 2012 n. 221.

ART. 10 - RICHIAMO ALLE LEGGI

Per quanto non prescritto dal presente documento si rinvia alla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici di forniture (D. Lgs. 163/06 e s.m.i e d.P.R. 207/2010 e s.m.i.).

ART. 11 - ACCETTAZIONE CODICE ETICO DI A.M.I.U. GENOVA S.P.A. E CLAUSOLE DI CUI ALLA CONVENZIONE SUAC SOTTOSCRITTA CON LA PREFETTURA DI GENOVA IN DATA 18 SETTEMBRE 2012

Con la partecipazione alla gara i concorrenti dichiarano di ben conoscere ed accettare il "codice etico" di A.M.I.U. Genova S.p.A. nella versione pubblicata sul sito internet www.amiu.genova.it alla data della pubblicazione del bando di gara. Inoltre dichiarano di conoscere ed accettare le clausole di cui alla convenzione SUAC sottoscritta con la Prefettura di Genova in data 18 settembre 2012.

ART. 12- PRIVACY

La ditta Aggiudicataria si adopererà al fine di assicurare che le obbligazioni nascenti dal contratto con A.M.I.U. Genova S.p.A. vengano adempiute nel pieno rispetto di qualsiasi legge applicabile sulla tutela della privacy o di qualsiasi regolamento applicabile emanato dal Garante della Privacy, ivi incluso, a mero titolo esemplificativo il D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003 (Testo Unico in Materia di Protezione dei Dati Personali).

A.M.I.U. Genova S.p.A. e l'Appaltatore con la sottoscrizione del contratto daranno atto di essersi reciprocamente scambiate l'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, manifestando, ove necessario, il relativo consenso al trattamento ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 196/2003.

A.M.I.U. Genova S.p.A. e l'Appaltatore daranno atto con la sottoscrizione del contratto che i rispettivi dati saranno trattati manualmente ovvero con l'ausilio di mezzi informatici, elettronici o comunque automatizzati, per finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione del presente rapporto contrattuale.

ART. 13 - TRACCIABILITÀ DEGLI ONERI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136, l'Appaltatore dovrà comunicare ad A.M.I.U. Genova S.p.A. gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Sempre ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 l'Appaltatore dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART 14 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione delle clausole del Disciplinare di gara, del Capitolato Speciale e del Contratto o comunque da esse derivate, è competente, in via esclusiva, il Foro di Genova.

In ogni caso, per espressa e comune volontà delle Parti, anche in pendenza di controversia, l'impresa appaltatrice si obbliga a proseguire ugualmente nell'esecuzione del servizio, salvo diversa disposizione di A.M.I.U. Genova S.p.A.